

S. 5966/2009



Proc. 2085/2009

Dep. 6926/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona dei sigg. magistrati:

Dott. Maria Rosaria Covelli	Presidente
Dott. Marco Vannucci	Giudice
Dott. Giuseppe Di Salvo	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al 23957 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, vertente

TRA

~~_____~~
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Spalato 11 presso lo studio dell'avvocato Barbara D'Agostino che, anche disgiuntamente all'avv. Giovanni Franchi del Foro di Parma, li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione.

ATTORI

E

[REDACTED]

[REDACTED]

con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta delega
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ai sensi dell'art. 2 del
D. Lgs. 5/2003, notificato il 27 marzo 2006, [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "Piaccia al Tribunale di Roma:
1) in via principale, accertare e dichiarare per tutte
le causali esposte in narrativa, la nullità del
contratto intercorso fra gli odierni attori e la [REDACTED]
[REDACTED] ovvero in subordina pronunciare
l'annullamento del suddetto contratto, con conseguente
condanna della banca al risarcimento dei danni ed alla
restituzione in favore dei propri clienti dell'importo
versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat

(ovvero quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia);

2) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione - da parte della banca convenuta - delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto, condannare l'istituto a risarcire tutti i danni patiti e patendi dagli attori, pari all'importo corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli Parmalat, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.

Più specificamente:

- dichiarare tenuta e condannare la [redacted] [redacted] al pagamento in favore del signor [redacted] e della signora [redacted] di complessivi € 31.430,32.

3) Sempre e comunque, oltre alle somme sopra indicate, condannare la banca al pagamento in favore di ogni cliente di euro 10.000,00 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c..

4) Condannare la banca al pagamento in favore degli attori degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'affettivo soddisfo.

5) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F., da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari."

Per le ragioni a sostegno delle domande svolte dagli attori si rimanda, ai sensi dell'art. 16, n.5, D.Lgs. 5/2003, a quanto riportato nell'atto di citazione.


Si costituiva in giudizio la [redacted]

[redacted] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piacca all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa i necessari accertamenti e declaratorie:

1) in via pregiudiziale rispetto a qualsiasi decisione sul merito, istruttoria ed in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza notificata in data 7 novembre 2006;

2) in via subordinata, rigettare le domande, tutte, anche in via istruttoria, proposte dagli attori nei confronti di [redacted], perché inammissibili e/o improponibili e/c nulle, prescritte ed infondate per tutto quanto esposto e dedotto nonché non provate né in fatto, né in diritto;

3) in via subordinata, e solo in caso di condanna della [redacted] emessa a qualsiasi titolo



in accoglimento delle domande degli attori, fatta salva ogni migliore tutela della stessa [redacted] e salvo ogni gravame: a) condannare gli attori alla restituzione di tutti i titoli obbligazionari per cui è causa ed altresì dei nuovi titoli azionari e dei warrants ricevuti in sostituzione; b) ridurre la condanna emessa nei confronti della [redacted] [redacted]: i) ex art. 1227 c.c., previo accertamento del concorso colposo dagli attori ed ex art. 2236 c.c. previo accertamento dell'assenza di dolo o colpa grave; ii) previa compensazione con la somma di € 1.542,19, oltre interessi, a fronte dell'incasso delle cedole obbligazionarie percepite dagli attori in data 21 gennaio 2003."

Per le ragioni a sostegno della tesi svolta dalla banca convenuta si rinvia, ai sensi dell'art. 16, n.5, D.Lgs. 5/2003, a quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta.

[redacted] e [redacted] hanno depositato il 13-11-2006 istanza di fissazione di udienza di discussione della causa (art. 8 D.lgs. n. 5 del 2003) notificata alla controparte il 7-11-2006; la [redacted] [redacted] ha depositato in data 16-11-2006 nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 18 del D.leg. n. 5 del 2003;

Il Giudice designato ha depositato, in data 16-1-2007, il decreto di fissazione dell'udienza collegiale.

All'udienza collegiale del 11 febbraio 2009, all'esito della discussione svolta dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, essendo decennale il termine per l'esercizio dell'azione formulata dagli attori.

Nel merito, alla stregua delle emergenze documentali in atti, risulta che [redacted] e [redacted], il 20 novembre 2002 hanno comprato dalla [redacted], titoli obbligazionari "Parmalat Fin" con tasso d'interesse al 5,875% e con scadenza nel 2007, per un importo complessivo di € 31.439,82 e che le agenzie di ratings, già nel 2001, avevano cominciato a diminuire i ratings riferiti alla Parmalat, in ragione degli allarmanti segnali riferiti al gruppo di Collecchio.

Così inquadrata la fattispecie in esame, sotto il profilo storico, deve rilevarsi, sotto l'aspetto giuridico, che le domande di nullità e di annullamento del contratto concluso dalle parti attrici con la banca

convenuta ed avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni suddette, sono infondate e devono quindi essere respinte.

Per quanto concerne la prima (la domanda di nullità), può farsi riferimento all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Tribunale di Roma in recenti pronunzie, ora vieppiù confortate dalla recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2007, n. 26725, tanto più che, ai sensi dell'art 16 n.5 D.Lgs. 5/2003, "la sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli estremi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi".

Il riferimento da parte dell'attore al carattere imperativo delle disposizioni del T.U.F. non consente di integrare l'ipotesi della nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., sotto un duplice profilo: dall'esame della fattispecie, innanzitutto, deve escludersi che la causa di nullità dedotta afferisca la fase genetica di formazione, riguardando essa la fase successiva dell'esecuzione del c.d. contratto-quadro o generale di investimento ovvero dei singoli negozi o "accordi di acquisto o di vendita" di strumenti finanziari, ed in secondo luogo, le disposizioni del T.U.F. sono prescrittive e imperative

di obblighi di comportamento (cioè di informazione attiva e passiva) cui la banca è tenuta in forza di un vincolo negoziale già sorto, non rilevando, di regola, ai fini della validità del contratto, il carattere più o meno doveroso (ovvero l'esistenza di un interesse pubblico al corretto adempimento) di quegli obblighi, i quali rappresentano una specificazione del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v., in generale, Cass. n. 108/1997), la cui violazione, com'è noto, non si traduce in causa di invalidità dello stesso (cfr. Cass. n. 5974/2005).

Non consente di superare questa conclusione il richiamo in tema di nullità c.d. virtuali in ragione di quanto già illustrato da questo Tribunale con la sentenza in data 25 maggio 2005, Bianchi / Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sull'argomento giova evidenziare la sentenza della S.C. che chiarito: "la nullità virtuale ex art. 1418, 1° cc. c.c. opera solo quando la contrarietà a norme imperative riguarda elementi intrinseci del contratto e cioè struttura o contenuto del medesimo. Essa va pertanto esclusa quando contrari a norme imperative siano comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto, salvo che il legislatore lo preveda espressamente" mentre "non determina nullità del contratto per difetto di accordo in forza del

combinato disposto degli artt. 1419 1° co. c.c. e 1325 n. 1 c.c. la mancanza di informazioni che non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma solo elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione". (Cass. 29 settembre 2005 n. 13024).

Anche la domanda di annullamento del contratto de quo per errore o dolo, deve essere disattesa non risultando prove da cui far ritenere che la convenuta abbia artificiosamente indotto l'attore ad acquistare i titoli obbligazionari in questione per arrecare ad esso un danno.

In ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi del più volte citato art. 21 del D.lgs. n. 58 e del regolamento Consob n. 11522/1998, osserva il Collegio che l'inadempimento all'obbligazione, di origine legale, quale quella relativa all'informazione innanzi descritta, non si pone sul piano dell'esecuzione dei contratti, e non rileva quindi in funzione dell'operatività dell'art. 1453 c.c., non costituendo la mancata informazione una violazione di un obbligo derivante dai contratti medesimi, essendosi verificata nella fase anteriore alla stipulazione dei contratti in esame, come peraltro dagli stessi attori lamentato; ciò

si traduce nel rigetto della domanda di risoluzione proposta dall'attore.

Sotto tale profilo giova ricordare che, alla stregua dei principi civilistici, l'inadempimento che può giustificare la risoluzione del contratto è solamente quello afferente situazioni verificatesi nella fase esecutiva del contratto, quando quindi questo, ormai perfezionatisi, aveva cominciato a produrre gli effetti tipici; l'inadempimento che gli azionari contestano alla banca convenuta (la mancata informazione) si è invece verificato nella c.d. fase genetica del contratto.

Appare opportuno chiarire, altresì, che non ricorre nella fattispecie un'ipotesi di conflitto d'interessi in capo alla convenuta in relazione alla compravendita degli strumenti finanziari de quibus; in siffatta materia, l'art. 27, comma 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con Delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.1998, stabilisce che gli intermediari non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore

sulla natura ed estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

All'esito delle emergenze istruttorie, dove rilevarsi che difetta la dimostrazione di un conflitto d'interessi della azienda di credito convenuta dovendosi escludere che la negoziazione dei titoli emessi dalla Parmalat integri il perseguimento, da parte dell'intermediario, di un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dai corrispettivo percepito per l'attività svolta.


Nella fattispecie, non riscontrandosi un'attività informativa corretta e piena della convenuta, a seguito dell'ordine di investimento ricevuto da parte degli attori, né valendo in proposito la generica ed approssimativa dichiarazione di questi ultimi di avere ricevuto informazioni resa sull'ordine di acquisto, dove ritenersi sussistere la responsabilità della banca convenuta, quale intermediario, sicuramente di natura contrattuale, rientrando i doveri comportamentali di quest'ultima nella prestazione, strutturalmente complessa, alla quale si è obbligata nei confronti del cliente, con la conseguenza che, trovando applicazione le norme generali in tema di inadempimento o inesatto adempimento, sussisterebbe il diritto dell'investitore

a ricevere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza dell'acquisto dei valori mobiliari, rimanendo a carico dell'intermediario inadempiente il rischio dell'esito negativo dell'investimento.

Fondata e meritevole di accoglimento appare, quindi, la domanda degli attori relativa alla richiesta di accertamento della responsabilità della convenuta (da inadempimento delle obbligazioni cui la banca è tenuta ai sensi dell'art. 21 t.u.i.f.) in ordine all'acquisto dei titoli e di condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti.

Come già osservato dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 11/31.3.2005, all'esito della causa iscritta al r.g. n. 3241/2004, in tema di disciplina applicabile ai servizi di investimento resi agli investitori dagli intermediari abilitati, devono essere, innanzitutto, richiamati gli artt. 21-25 T.U.F. che impongono agli intermediari, nell'attività in esame, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in modo tale da ridurre il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, di agire in

modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, di disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.



Per la negoziazione di titoli, la CONSOB richiede che i clienti siano adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere, che venga assicurata al cliente la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto d'interessi, che vengano sconsigliate operazioni non adeguate.

Nella fattispecie in esame, ai sensi degli artt. 21 T.U.F., 26 e 28 Regolamento CONSOB 11522/1998, l'azienda di credito aveva, innanzitutto, il dovere di informarsi e, poi, quello di informare il cliente sugli strumenti finanziari negoziati.

Sul punto, invero, le allegazioni della banca convenuta, onerate della prova, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 T.U.F. - secondo cui "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta" - appaiono del tutto inadeguate.

Non solo dagli atti emerge che il profilo dell'attore era quello di una persona certamente non orientata verso operazioni speculative ad alto rischio, ma in tema di obbligazioni come quelle per cui è lite deve evidenziarsi l'assenza di rating dei titoli presso la Borsa di Lussemburgo, e cioè di una obiettiva valutazione del rischio di credito - concernente la più o meno alta probabilità che l'emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi di pagamento delle cedole o di rimborso del capitale obbligazionario - avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è un operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali.

Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto esposto nella motivazione della sentenza emessa, in data 8/27.10.2004, da questo Tribunale, nella causa Calzini Paolo ed altri c/ BIFIELLE s.p.a., sempre in materia di responsabilità dell'intermediario nella negoziazione di obbligazioni di società del Gruppo Cimo, circa la criticità del livello di indebitamento del Gruppo agro-alimentare italiano e le prescrizioni imposte per la successiva circolazione dei titoli, in

Italia, in difetto del preventivo controllo della CONSOB sull'emissione degli stessi.

L'art. 28, comma 1, Regolamento CONSOB, prevede che gli intermediari devono chiedere notizie allo investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio.

Il rifiuto di fornire le informazioni richieste non è sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista in quanto la relativa acquisizione non può assumere il significato di un esonero o di una limitazione di responsabilità dell'intermediario, nei confronti di un investitore non professionale, dovendo la relativa dichiarazione essere interpretata in modo tale da essere compatibile con i principi sanciti dal nostro ordinamento che prevedono l'invalidità di clausole finalizzate a tale scopo.

Infatti, l'art. 29 del Regolamento CONSOB impone agli intermediari di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; a tal fine, dispone l'art. 29 comma 1, gli intermediari finanziari tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in ordine ai servizi prestati.

È, inoltre, opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza che l'acquisizione delle notizie di cui all'art. 26 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba procedere o astenersi dall'operazione per inadeguatezza della stessa.

Al riguardo, infatti, la CONSOB, con comunicazione n. Di730396 del 21.4.2000, ha precisato che in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'obbligazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio e che nel caso, la valutazione andrà condotta tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato).

L'adempimento dell'obbligo di avvertire l'investitore e ottenere dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente è funzionale alla realizzazione del migliore risultato possibile per il cliente, risultato che dunque va inteso non in modo assoluto ma, come specificato nell'art. 26 lett. f) del Regolamento, in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore.

Solo quando l'investitore, dopo avere effettuato l'ordine, riceva informazioni chiare sulle "ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" ed intenda comunque dare corso all'operazione", gli intermediari "possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto" (art. 29 c.3 Reg).

Non si registra dagli atti una siffatta attività posta in essere, rispettivamente, dall'investitore e dall'istituto bancario convenuto.

L'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto, al primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze.

Come già evidenziato nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma dell'8/27.10.2004, la conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore-risparmiatore, necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può mai far venire meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a carico di chi opera professionalmente ed è tenuto ad impiegare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., anche in ragione degli

interessi pubblici sottesi al regolare funzionamento del mercato finanziario.

Nella fattispecie, non riscontrandosi un'attività informativa corretta e piena della convenuta, a seguito degli ordini di investimento ricevuti, deve ritenersi sussistere la responsabilità della banca convenuta, quale intermediario, sicuramente di natura contrattuale, rientrando i doveri comportamentali di quest'ultima nella prestazione, strutturalmente complessa, alla quale si è obbligata nei confronti del cliente, con la conseguenza che, trovando applicazione le norme generali in tema di inadempimento o inesatto adempimento, sussiste il diritto dell'investitore a ricevere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza dell'acquisto dei valori mobiliari, rimanendo a carico dell'intermediario inadempiente il rischio dell'esito negativo dell'investimento (cfr. art. 1453 ss. gg. c.c.).

Priva di fondamento è l'allegazione della convenuta volta ad imputare all'attore una responsabilità concorsuale nella produzione del danno (art. 1227 co. 1 c.c.), ovvero una responsabilità nell'aggravamento del danno (art. 1227 co. 2 c.c.).

Ed infatti, prenesse che "in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso

(primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sui concorsi di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno, salva, peraltro, l'onere di apposita impugnazione per denunciare l'eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio" (Cass sez. lav. 26.2.1999 n. 1684 ric. Valin s.p.a. c/ Laurucci), rileva il Collegio che la omessa informazione del rischio specifico dell'amittente assorbe integralmente la efficienza causale del danno patrimoniale determinatosi irreversibilmente alla data del "default" della Repubblica Argentina, non essendo stato in alcun modo dimostrato dalla banca convenuta che l'attore fosse venuto a conoscenza nel periodo



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ottobre 1997 - 31-12-2001 dell'elevato rischio di insolvenza dello Stato estero.

Manifestamento infondata e poi la eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c.. Se infatti "la diligenza, richiesta dall'art. 1227, secondo comma, c.c., quale aspetto del piu' generale dovere di correttezza nei rapporti, non puo' essere altro che indirizzata al contenimento dei danni entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa, e non puo' viceversa estrinsecarsi in un'attivita' che venga ad interessare abnormemente la sfera giuridica personale del creditore, creando obblighi autonomi ed in nessun modo collegati al normale processo evolutivo delle conseguenze dell'inadempimento, o del fatto illecito, ma al contrario condizionanti le scelte riconducibili alla liberta' di iniziativa economica, o, piu' in generale, alla liberta' di autodeterminazione quanto alle esigenze del consumo e della vita di relazione" (Cass I sez. 14.5.1998 n. 4854, ric. Comune di Giussano c/ Caglio), ne consegue che spettava alla banca fornire la prova dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (Cass sez. lav. 12.7.1995 n. 7606 in USI Mass. civ. riv. 493245): non avendo assolto la convenuta all'onere che su di essa gravava, la eccezione si palesa infondata.

L'inadempimento della banca ha determinato la perdita del capitale investito da parte dell'investitore non adeguatamente informato.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, osserva il Tribunale che esso è pari al valore dei titoli obbligazionari all'atto dell'acquisto detratto l'ammontare delle cedole percepite dagli attori, nel caso in esame € 1.524,19.

La convenuta deve, pertanto, essere condannata a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 29.906,13 (€ 31.430,32 - € 1.524,19) per le obbligazioni Parmalat suddette.

Tale debito, di natura risarcitoria, è di valore (cfr. Cass. 8 gennaio 1979, n. 69): esso deve essere rivalutato secondo gli indici periodicamente rilevati dall'ISTAT ed è quindi pari, ad oggi, a complessivi € 33.976,35 (coefficiente di rivalutazione monetaria in base agli indici del costo della vita pubblicati dall'ISTAT dell'epoca, pari a 1,1361); tale è il danno emergente derivato alle parti attrici dalla operazione in questione.

Alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, da Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712, è da precisare: che al creditore di un debito di valore è dovuto il

risarcimento del danno derivante dal lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata; che nel liquidare detta parte di danno, anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni e mediante il ricorso al fatto notorio, il giudice può anche ricorrere alla liquidazione di interessi, che possono essere inferiori al tasso legale; che è da escludere la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata, perché, in contrasto col principio nominalistico, si finirebbe altrimenti per rivalutare gli interessi stessi; che gli interessi da liquidare eventualmente debbono riferirsi alla somma originaria del debito di valore, prima dell'operazione di rivalutazione della stessa.

In quest'ordine di concetti (conformemente a quanto deciso in argomento da questo tribunale in sentenze successive alla sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte), il lucro cessante è costituito dalla differenza fra l'ammontare del debito di valore rivalutato secondo gli indici ISTAT e la somma che sarebbe risultata da un impiego presumibile della somma originariamente dovuta.

In mancanza di specifiche allegazioni sul punto da parte degli attori, è da presumere che la somma sopra indicata, ove tempestivamente restituita dalla

convenuta, sarebbe stata reimpiegata nell'acquisto di titoli di Stato che, notoriamente, hanno reso, nel periodo trascorso dall'insorgere del credito, il 2,5% annuo in media.

La convenuta deve, pertanto, essere condannata a corrispondere agli attori la somma di € 33.976,35, oltre interessi in misura pari al 2,5% annuo calcolato sulla somma (non rivalutata ad oggi) di € 29.906,13 e decorrenti dal novembre 2002 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza.

Dal giorno di pubblicazione della sentenza, sulle somme di danaro così complessivamente liquidate sono, inoltre dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.

In accoglimento della domanda svolta dalla convenuta, le parti attrici deve essere condannate, in solido tra loro, alla restituzione, alla banca convenuta, dei titoli obbligazionari de quibus.


In ultimo, va riaffermata l'inammissibilità delle richieste istruttorie svolte dalle parti perché generiche, esplorative e dovendo i fatti dedotti essere provati documentalmente.

Non essendo stata supportata da adeguati riscontri probatori, la domanda degli attori di risarcimento del dedotto danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., deve essere disattesa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna la [REDACTED]



[REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] a [REDACTED], a titolo di risarcimento danni, della somma di € 33.976,35,, oltre interessi come in motivazione.

Condanna, in solido tra loro, [REDACTED] e [REDACTED] alla restituzione in favore della [REDACTED] delle obbligazioni meglio descritte in motivazione.


Condanna in [REDACTED] alla rifusione delle spese del giudizio in favore di [REDACTED] e [REDACTED] che liquida in complessivi € 4.565,00, di cui € 360,00 per spese e € 3.720,00 per onorari, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.





Così deciso nella camera di consiglio della terza
sezione civile del Tribunale di Roma in data 3 marzo
2009


il Giudice est.


dr. G. Di Salvo



il Presidente



SEZIONE DI CARTELLI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Civile
Data: 16 MAR. 2009
REGISTRO DI CANCELLERIA


DIRITTI DI COPIA PERCEPITI SENTENZA 5969/09
€ 35,00

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE S'INDEBOLISCE

A RICHIESTA DELL'AVV. G. B. L. G.

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 86 DPR 26-04-1986 N. 131

Roma: 21 LUG. 2009



IL CANCELLIERE
Dot. SSA Valia Pasquini

[Handwritten signature]